

## PROFILI PENALI DELLA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA DI EMERGENZA CORONAVIRUS

È notizia di oggi, 17 marzo 2020, l'avvenuto aggiornamento, da parte del Ministero dell'Interno, del **modulo di autocertificazione funzionale a giustificare gli spostamenti dei cittadini Italiani**, in ottemperanza ai divieti imposti dalla normativa d'emergenza emanata per far fronte alla pandemia da Coronavirus.

L'aggiornamento, in particolare, ha riguardato l'inserimento di un punto sulla base del quale, specificamente, il firmatario dell'autocertificazione dichiara di **non essere sottoposto a quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19** (oltre, ovviamente, alle ragioni tali da giustificare lo spostamento che, lo si ricorda, sono le comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità, i motivi di salute o il rientro presso il proprio domicilio).

Si tratta, come si legge nella nota diramata dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, di una **modifica fortemente voluta dagli operatori di pubblica sicurezza impegnati sul territorio nazionale**, i quali in numerosi casi si sono trovati a dover fermare soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria o, addirittura, successivamente rivelatisi positivi al Coronavirus, al fine di rendere **ancora maggiormente espliciti gli obblighi e le limitazioni cui sono soggetti i cittadini**.

Tale modifica è giustificata in funzione di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, in virtù del quale "**per garantire la salute pubblica nella situazione di emergenza in atto**" si autorizza "**il trattamento e la comunicazione di dati di natura sanitaria anche da parte dei soggetti deputati a garantire il monitoraggio e l'esecuzione delle misure**".



Si ricorda che, a fronte di un'autocertificazione contenente informazioni false che tendano a giustificare il proprio spostamento dal domicilio, è ben possibile che venga contestata tanto la violazione dell'art. 650 c.p. (**inosservanza dei provvedimenti dell'autorità**, reato che comporta l'applicabilità della pena **dell'arresto fino a 3 mesi o della multa fino a 206 €**), quanto la ben più grave violazione dell'art. 495 c.p. (**falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri**, che comporta l'applicabilità della pena della **reclusione da uno a sei anni**).

A ciò si aggiunga che, a fronte della prova da parte dell'autorità procedente di un nesso causale tra la condotta dell'interessato e l'evento contemplato dal reato, la violazione della quarantena obbligatoria da parte di chi sia positivo al Coronavirus può comportare la **contestabilità del reato di epidemia colposa**, disciplinato dal combinato disposto degli articoli 438 e 452 c.p., ovvero di reati quali **l'omicidio o le lesioni colpose**, in caso di diffusione del contagio a soggetti che, successivamente, ne subiscano pragmaticamente le conseguenze.

È bene, dunque, per coscienza comune ed anche a fronte delle possibili conseguenze sul piano penale, che passi forte il messaggio per cui tutti, in questo particolare periodo, sono tenuti a **rispettare le imposizioni dettate dalla legislazione emergenziale**.

Francesco Bico e Gabriele Corinaldesi